



COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA
Provincia di Reggio Emilia
P.zza Repubblica, 1 - CAP 42027

Delibera di CONSIGLIO COMUNALE COPIA

DELIBERAZIONE di CONSIGLIO COMUNALE

n. 58 del 08/09/2014

Oggetto: **TARI - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - ANNO 2014 - APPROVAZIONE DELLA PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E RELATIVE TARIFFE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI**

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **otto** del mese di **settembre** alle ore **20,30** nella Sala della Rocca, in sessione ordinaria e seduta pubblica di prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede la seduta la CONSIGLIERA DANIELA MINARDI nella sua qualità di PRESIDENTE.

Sono rispettivamente presenti ed assenti i signori Consiglieri:

COLLI PAOLO	Presente
GHIRELLI GIANCARLO	Presente
MINARDI DANIELA	Presente
FRIGGERI ANDREA	Presente
ZAVARONI CATERINA	Presente
ZAMBELLO STEFANIA	Ass. giust.
BALDI NANDA	Presente
GIROLDINI ILLER	Presente
ANGIANI GIULIO	Presente
FERRARI BARBARA	Presente
GOLINELLI DANIELE	Presente
ANGHINOLFI PATRIZIA	Presente
FICO GIUSEPPE	Presente
BORGHI FEDERICA	Ass. giust.
CALDINI MAURO	Presente
MONTANARI ELENA	Presente
DELMONTE GABRIELE	Ass. giust.

Ne risultano presenti n.14 e assenti n. 3

Assessori non Consiglieri:

FINETTI ALESSANDRA	Presente
MARCHETTI ANGELA	Presente

Assiste il Dott. GANDELLINI STEFANO Segretario Comunale del Comune, incaricato della redazione del verbale.

Il PRESIDENTE, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: =====

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014) prevede l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- il comma 704, della stessa Legge, ha abrogato l'*articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, istitutivo della Tares e pertanto dall'01/01/2014 viene sostituito il precedente tributo sui rifiuti e servizi (Tares) con il nuovo tributo sui rifiuti (Tari);

VISTO l'articolo 1 della Legge n. 147/2013 e successive modificazioni che nell'ambito della disciplina della IUC contiene diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI e in particolare i commi seguenti i quali stabiliscono che:

- comma 650 - La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- Comma 651 - Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158*;
- Comma 652 – Il comune, in alternativa ai criteri di cui al *comma 651* e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'*articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008*, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158*, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999*, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;
- Comma 654 - In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'*articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36*, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- Comma 655 - Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'*articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 febbraio 2008, n. 31*. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti;
- comma 683 - Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del

servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del *comma 682* e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

- comma 691 - I comuni possono, in deroga all'articolo *52 del decreto legislativo n. 446 del 1997*, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo *14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*;
- comma 688: omissis “Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo *17 del decreto legislativo n. 241 del 1997* ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 14/3/2011, n. 23. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno”;
- comma 689: con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;
- comma 690: la IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- comma 691: i comuni possono, in deroga all'articolo *52 del decreto legislativo n. 446 del 1997*, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo *14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*;
- comma 702: resta ferma l'applicazione dell'articolo *52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*;

CONSTATATO che soggetto attivo dell'obbligazione tributaria TARI è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo;

DATO ATTO che la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

VISTI a tal fine gli articoli 5 e 6 del D.P.R. 158/1999 relativi rispettivamente al calcolo delle tariffe domestiche e non domestiche;

VISTI inoltre gli art. 1 e 2 del D.L. n. 16 del 06/03/2014 convertito con Legge n. 68 del 02/05/2014;

CONSIDERATO che:

- in base all'art. 6 D.P.R. 158/1999, è possibile applicare un sistema presuntivo per determinare la quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche, che si ottiene come prodotto del costo unitario per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione, costituito da coefficienti

potenziali espressi in kg/mq anno che tengono conto della quantità di rifiuti minima e massima connessa alla tipologia di attività;

- il nuovo tributo sui rifiuti Tari oltre che essere regolato dall'art. 1 della Legge n. 147/2013 e successive modificazioni è disciplinato anche attraverso il rinvio ad altre disposizioni legislative, ed in particolare alle disposizioni concernenti la definizione dei criteri per l'individuazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della relativa tariffa di cui al D.P.R. n. 158/1999, alle disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni di cui all'art. 52 del D.L.vo n. 446/1997 ed alle disposizioni in materia di tributi locali di cui all'art. 1 della L. n. 296/2006;
- con il DPR 27 aprile 1999, n. 158 – decreto attualmente in vigore - è stato approvato il regolamento per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani;
- l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;
- il comma 662, dell'art. 1 della Legge n. 147 /2013 prevede che i Comuni, per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, stabiliscano con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare;
- il comma 663, dell'art. 1 della Legge n. 147 /2013 prevede che la misura della tariffa giornaliera sia determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento la tariffa giornaliera;

DATO ATTO che questo Ente dall'01/01/2013 al 31/12/2013 ha applicato il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES previsto dall'art. 14, comma 24, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella legge 214/2011;

TENUTO CONTO del particolare “contesto normativo” che si è venuto a formare e preso comunque atto che si rende necessario determinare le tariffe per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati di cui DPR 27/4/1999 n. 158 da applicarsi a decorrere dall'01.01.2014;

RICORDATO :

- che Atersir approva per ciascun Comune, il Piano finanziario al netto dell'Iva e non inclusivo dei costi di accertamento, riscossione e contenzioso di competenza comunale e dei fondi per sconti e riduzioni previsti dal regolamento comunale per l'applicazione della Tari, ma comprensivo dei costi per la mitigazione dei danni economici e finanziari derivanti dagli eventi sismici del maggio 2012 da versare ad Atersir;
- che ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 19/2011 l'approvazione del piano economico finanziario da parte di Atersir deve essere preceduto da un passaggio nei Consigli locali;

VISTO il Piano Finanziario redatto dal gestore del servizio Iren Emilia Spa e approvato dal Consiglio locale in data 26/03/2014 con delibera n. 1 e dal Consiglio d'Ambito di Atersir nella seduta del 26/03/2014 con delibera n. 9, integrato delle voci sopra indicate quali costi aggiuntivi introdotti da questo ente e corredato dalla relazione illustrativa;

CONSIDERATO che la tariffa di riferimento di cui al DPR 158/1999 costituisce la base per la determinazione della tariffa, nonché per orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari e che essa è determinata dagli enti locali anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio, ed è applicata dagli enti gestori, affinché copra tutti i costi;

STABILITO che:

- la tariffa del tributo Tari è articolata nelle fasce di utenza domestica e utenza non domestica, (art.4 DPR 158/99);
- il calcolo della tariffa del tributo Tari per le utenze domestiche (art. 5, DPR 158/99) dovuto per la parte fissa è collegata al numero di m² occupati, rapportata al numero dei componenti il nucleo, secondo quanto specificato nell'allegato 1 del DPR 158, e per la parte variabile alla quantità di rifiuto prodotto, secondo quanto indicato nell'allegato 1 dello stesso decreto;
- per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa del tributo Tari è attribuita alla singola utenza facendo riferimento al numero dei m² occupati dall'attività (secondo quanto indicato nel punto 4.3 dell'allegato 1 del DPR 158/1999) e la parte variabile è calcolata con criteri presuntivi con riferimento alla produzione annua per m² nel rispetto dei parametri indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1 dello stesso decreto;

VISTO quanto previsto dal D.P.R. n. 158/1999 che indica quali costi considerare ai fini della determinazione delle tariffe;

CONSIDERATO che:

- il DPR n. 158/1999 art. 8, comma 4, prevede che sulla base del piano finanziario l'Ente Locale determini le tariffe;
- il comma 683, dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, prevede che i Comuni approvino le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

CONSIDERATO che il Comune di Montecchio Emilia, così come previsto dall'art. 1, comma 654 della Legge n. 147/2013, intende assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio relativo alla gestione dei rifiuti pari al 100%;

DATO ATTO che con delibera di Consiglio Comunale in data odierna è approvato il Regolamento che istituisce e disciplina il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi nel territorio di questo Comune (Tari);

PRESO ATTO della valutazione favorevole del settore tecnico- servizi ambiente sulle quantificazioni e verifiche delle quantità, dei prezzi, delle modalità di svolgimento dei servizi, quantificati in modo riassuntivo nel piano economico-finanziario;

RITENUTO quindi di approvare il Piano Finanziario e, in base ai predetti atti, le tariffe tributarie del servizio in oggetto, in misura tale da garantire la copertura integrale del servizio;

CONSIDERATO che l'importo dei costi del servizio complessivo posto a carico dei contribuenti ammonta ad euro 1.614.716,32 al netto di eventuali tributi aggiuntivi (es: Tributo Provinciale);

RICHIAMATI i commi 651 e 652, dell'art. 1, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), che dispongono, in modo alternativo, rispetto ai criteri da utilizzare per l'articolazione della tariffa;

RITENUTO, in attuazione di quanto disposto dal comma 651, di tener conto, nella commisurazione della tariffa, dei "criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 27 aprile 1999, n. 158";

VISTA la pronuncia della Sez. VI del 4 dicembre 2012, n. 6208, del Consiglio di Stato, dalla quale si trae il principio secondo cui l'Ente gode di ampi spazi di discrezionalità nella scelta dei coefficienti;

PRESO ATTO della classificazione nelle categorie di utenze previste nel regolamento TARI e ritenuto di confermare i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd) già previsti per TIA1, TIA2 e Tares;

VISTO il comma 686, dell'art. 1, della legge di stabilità 2014, laddove prevede ai fini della dichiarazione TARI, che restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini TIA1, TIA2, Tares;

RITENUTO pertanto necessario provvedere alla determinazione delle tariffe tenendo conto che sono stati valutati:

per le utenze domestiche:

- anagrafe della popolazione residente: n° nuclei iscritti nel 2013

- partite per le quali si è già provveduto al calcolo della tariffa rifiuti nell'anno 2013, comprensive anche delle utenze non residenti;
- suddivisione in nuclei familiari da 1 a 6 componenti e oltre, e individuazione della superficie media occupata per tipologia di nucleo;
- applicazione dei coefficienti di adattamento stabiliti dal DPR 158/99, tabelle 1a e 2;

per le utenze non domestiche

sono presi a riferimento le superfici delle utenze già assoggettate a TARES nell'anno 2013.

La suddivisione delle utenze non domestiche è stata rielaborata, rispetto alla tabella 3a e 4a dell'allegato 1 del citato DPR 158/99, tenendo conto della realtà territoriale, della tipologia del rifiuto prodotto, e della normativa in tema di licenze commerciali (le autorizzazioni sono rilasciate con riferimento al settore merceologico alimentare e non alimentare).

Rispetto alle superfici, si precisa che esse sono unicamente quelle produttive di rifiuto urbano o assimilato, per le quali vale il regime di privativa previsto dall'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013.

Nel rispetto della scelta dei coefficienti di adattamento (tab. 3a e 4a del citato allegato 1), lasciata all'ente locale, si sono adottati valori tali da orientare e graduare gli adeguamenti tariffari.

CONSIDERATO che:

- nel regolamento per l'applicazione della Tari sono state debitamente contemplate le agevolazioni e le riduzioni previste per raccolta differenziata o recuperi che produrranno un parziale abbattimento della parte variabile della tariffa, proporzionale ai risultati conseguiti;
- sulle tariffe del Tributo Tari è prevista l'applicazione del tributo ambientale (il cosiddetto Tributo Provinciale) che per il Comune di Montecchio Emilia è applicato nella percentuale del 5%;
- allo stato attuale viene applicato il metodo normalizzato previsto dal D.P.R. n. 158/99;

RITENUTO che il presente atto rientri nella propria competenza ai sensi:

- dell'art. 42 – comma 2^a - lettera b) del D.L.vo 18/08/2000 n. 267;
- dell'art. 1, comma 683 della Legge n. 147/2013 del 27/12/2013;

VISTO l'art. 54 del D.L.vo 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni che dispone che i Comuni approvino le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 53 comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 con il quale il termine per la deliberazione delle tariffe, delle aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali e per l'approvazione dei regolamenti il cui termine di scadenza è stabilito contestualmente alla data della deliberazione del bilancio è fissato contestualmente alla data di approvazione del bilancio;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27/12/2006 che prevede che “Gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

VISTI:

- il D.M. 19 dicembre 2013, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 28 febbraio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;
- il D.M. 13 febbraio 2014, che ha ulteriormente differito dal 28 febbraio al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali;
- il D.M. 29 aprile 2014, che ha ulteriormente differito dal 30 aprile al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali;
- il D.M. 18 luglio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23/07/2014, che ha ulteriormente differito dal 31 luglio 2014 al 30 settembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali;

RICHIAMATO l'art. 52 comma 2 del D. Lgs. 446/1997, come integrato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011, il quale prevede che i Regolamenti e le Delibere tariffarie in materia di entrate tributarie dell'Ente Locale devono essere trasmessi, unitamente alla relativa Delibera di approvazione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dal momento in cui tali atti sono divenuti esecutivi e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

UDITI gli interventi allegati alla deliberazione consiliare n. 53 dell'8.09.2014;

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui agli artt. 49, comma 1, e 147 bis del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile che si allegano alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE:

CONSIGLIERI PRESENTI - N. 14

VOTI FAVOREVOLI - N. 12

VOTI CONTRARI - N. 2 - Consiglieri Elena Montanari del Gruppo Forza Italia-NCD e Mauro Caldini del Gruppo Movimento Cinque Stelle;

DELIBERA

1. di approvare il Piano economico – Finanziario per la gestione del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati (allegato A), relativa all'anno 2014;
2. di approvare le tariffe del Tributo TARI per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati anno 2014 per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche così come specificato negli allegati "B" e "C" al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti Tari, si applica il tributo ambientale di cui all'art. 19 del D.L.vo n. 504/1992, nella misura del 5%;
4. di dare atto che per le utenze soggette a tariffa giornaliera, di cui al comma 662, art. 1 della Legge n. 147/2013, la misura tariffaria viene determinata, sulla base di quanto previsto dal regolamento per l'applicazione della TARI, in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata di un importo percentuale del 50%;
5. di trasmettere copia del presente atto ad ATERSIR ed IREN EMILIA SPA per gli adempimenti di competenza;
6. di pubblicare ed inviare il presente atto al Ministero dell'Economia e Finanze secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge citate in premessa;

IL CONSIGLIO COMUNALE

IN CONSIDERAZIONE dell'urgenza che riveste l'esecuzione della presente deliberazione, a motivo del rispetto dei tempi di trasmissione;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE:

CONSIGLIERI PRESENTI - N. 14

VOTI FAVOREVOLI - N. 12

VOTI CONTRARI - N. 2 - Consiglieri Elena Montanari del Gruppo Forza Italia-NCD e Mauro Caldini del Gruppo Movimento Cinque Stelle;

DELIBERA

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000

Oggetto: **TARI - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - ANNO 2014 -
APPROVAZIONE DELLA PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E RELATIVE TARIFFE
PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI**

Parere del Responsabile del Settore/ U.O. proponente,
ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Visto, si dà _____ PARERE FAVOREVOLE _____ in ordine alla regolarità
tecnica.

Montecchio Emilia, il 28-08-2014

Il Responsabile del Settore/U.O.
F.to *FILIPPI ROBERTA*

Note:

Oggetto: **TARI - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - ANNO 2014 - APPROVAZIONE DELLA PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E RELATIVE TARIFFE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI**

Parere del Responsabile del Servizio Finanziario,
ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Visto, si dà _____ PARERE FAVOREVOLE _____ in ordine alla regolarità contabile.

Montecchio Emilia, il 28-08-2014

*Il Responsabile del Servizio
Finanziario
F.to FILIPPI ROBERTA*

Note:

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to COLLI PAOLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. GANDELLINI STEFANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune
ove rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 17-09-2014.

Montecchio Emilia, il 17-09-2014

IL V.SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. GANDELLINI STEFANO

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Montecchio Emilia, il 17-09-2014

COMUNALE

STEFANO

IL V.SEGRETARIO
Dott. GANDELLINI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

- CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

() E' stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del
Comune, come prescritto dall'art. 124 del D.Lgs 267/2000.

() E' stata comunicata ai Capigruppo consiliari in data 17-09-2014 giorno
di pubblicazione (art. 125, D.Lgs 267/2000).

- E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 27-09-2014

() Dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, co.4, D.Lgs 267/2000).

() Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, co.3, D.Lgs 267/2000).

Montecchio Emilia, il 27-09-2014

IL V.SEGRETARIO COMUNALE

QUADRO ECONOMICO PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARI

COMUNE DI:	MONTECCHIO		
ANNO DI RIFERIMENTO:	2014		
SERVIZI AFFIDATI AL GESTORE	Aliquota Iva	Imponibile	Totale PF Iva compresa
Gestione rifiuti urbani ed assimilati			
Noleggio e manutenzione contenitori	10%	49.049,58	53.954,54
Raccolta e trasporto Rifiuti urbani ed Assimilati	10%	236.418,50	260.060,35
Lavaggio e sanificazione cassonetti	10%	10.892,92	11.982,21
Smaltimento Rifiuti urbani ed Assimilati	10%	536.763,27	590.439,60
Raccolte differenziate	10%	101.509,50	111.660,45
Gestione stazione ecologiche attrezzate	10%	155.425,46	170.968,00
Spazzamento e collaterali	10%	149.880,57	164.868,62
Valore di adeguamento Piano di ambito (sussidiarietà)	10%	65.183,36	71.701,70
Sub totale gestione rifiuti		1.305.123,16	1.435.635,47
Costi gestione Tari (Carc)	22%	34.781,50	42.433,43
Fondo solidaristico sisma maggio 2012 (art 34 L.R. n. 289/2012)	esente	3.591,42	3.591,42
TOTALE		1.343.496,08	1.481.660,32

Altri costi, sconti, contributi			
Altri costi di gestione del ciclo dei servizi a gestione comunale			40.000,00
Sconti previsti da regolamento (compostiera, distanza cassonetto, avvio al recupero, ecc.)			22.000,00
Contributo MIUR Scuole Statali		-	8.944,00
Fondo sociale			10.000,00
Fondo svalutazione crediti			70.000,00
Recupero evasione elusione			
Sub totale		-	133.056,00
TOTALE PIANO FINANZIARIO TARI		1.343.496,08	1.614.716,32

RIPARTIZIONE COSTI IVA COMPRESA			
		QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
TIPO COSTI FISSI - VARIABILI		46,0%	54%
TOTALI		742.769,51	871.946,81

UTENZE DOMESTICHE		55,0%	54,0%
UTENZE NON DOMESTICHE		45,0%	46,0%

UTENZE DOMESTICHE		408.523,23	470.851,28
TOTALE UTENZE DOMESTICHE	54,5%		879.374,51

UTENZE NON DOMESTICHE		334.246,28	401.095,53
TOTALE UTENZE NON DOMESTICHE	45,5%		735.341,81

TARIFFE TARI UTENZE DOMESTICHE

COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA - ANNO 2014

UTENZE DOMESTICHE				
Famiglie	Coeff. Quota fissa	Coeff. Quota variabile	QUOTA FISSA (1)	QUOTA VARIABILE (1)
componenti	Ka	Kb	Euro/m ²	Euro/Utenza
1	0,8	1,0	0,4781	54,7196
2	0,94	1,8	0,5618	98,4953
3	1,05	2,3	0,6275	125,8551
4	1,14	3,0	0,6813	164,1588
5	1,23	3,6	0,7351	196,9906
6	1,3	4,1	0,7770	224,3504
TOTALE				

(1) Al netto di Addizionale Provinciale (5 %) relativa all'utenza che occupa la superficie media della propria classe di numerosità

(2) Per gli aventi diritto occorre detrarre gli importi di sconti e riduzioni

TARIFE TARI UTENZE NON DOMESTICHE

COMUNE DI		MONTECCHIO		ANNO 2014		
UTENZE NON DOMESTICHE				TARES RIFIUTI		
		Kc	Kd	QUOTA FISSA (1)	QUOTA VARIABILE (1)	TARIFFA TOTALE (1)
Cat	Descrizione		Kg/m ²	Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/m ²
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	3,28	0,3103	0,3651	0,6754
2	Cinematografi e teatri	0,43	3,50	0,3335	0,3896	0,7231
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,60	4,90	0,4654	0,5454	1,0108
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,88	7,21	0,6826	0,8025	1,4851
5	Esposizioni, autosaloni	0,51	4,22	0,3956	0,4697	0,8653
6	Alberghi con ristorante	1,64	13,45	1,2721	1,4970	2,7691
7	Alberghi senza ristorante	1,08	8,88	0,8378	0,9884	1,8262
8	Casa riposo, collegi e convitti	1,00	8,20	0,7757	0,9127	1,6884
9	Ospedali e case di cura	1,29	22,15	1,0006	2,4654	3,4660
10	Uffici, agenzie, studi professionali, banche	1,52	12,45	1,1791	1,3857	2,5648
11	Attività commerciali per la vendita di beni non alimentari non altrimenti specificati	1,41	11,55	1,0937	1,2856	2,3793
12	Banchi di mercato beni durevoli	1,78	14,58	1,3807	1,6228	3,0035
13	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri, estetista	1,48	12,12	1,1480	1,3490	2,4970
14	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,03	8,48	0,7990	0,9439	1,7429
15	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,41	11,55	1,0937	1,2856	2,3793
16	Attività artigianali e industriali con capannoni di produzione	1,09	8,91	0,8455	0,9917	1,8372
17	Pubblici esercizi classe A (ristoranti, pizzerie,...)	5,55	45,48	4,3051	5,0621	9,3672
18	Bar, caffè, pasticceria	5,13	42,00	3,9793	4,6748	8,6541
19	Attività commerciali per la vendita di beni alimentari e fiori e piante	4,67	38,29	3,6225	4,2618	7,8843
20	Supermercati e ipermercati per la vendita di generi misti	2,74	22,45	2,1254	2,4988	4,6242
21	Banchi di mercato generi alimentari	6,92	56,78	5,3678	6,3199	11,6877
22	Discoteche, night club	1,91	15,68	1,4816	1,7453	3,2269
Totale						

(2) Simulazione per utenza che occupa la superficie media della propria categoria, al netto di Addizionale Provinciale (5%), e 2014_tariffe